

**DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2015
527/2015/R/GAS**

**CONFERMA DEI PARAMETRI DA APPLICARE AI MECCANISMI DI REINTEGRAZIONE
MOROSITÀ NEL SETTORE DEL GAS NATURALE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 306/2015/E/GAS, DI CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA
RELATIVA ALLA FATTURAZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 novembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1994, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 79, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- il Testo integrato della morosità gas (TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas;

- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 13 febbraio 2014, 54/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 54/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 84/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 134/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 313/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 315/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 418/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2014, 589/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 589/2014/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2015, 91/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 91/2015/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 306/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 306/2015/E/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 589/2014/E/gas, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva in tema di fatturazione dei c.d. servizi di ultima istanza nell'ambito del settore del gas naturale (di seguito: servizi di ultima istanza), da parte di tutti i gestori a tal fine selezionati, per i periodi di erogazione a partire da ottobre 2012, con particolare riferimento a:
 - la dimensione di eventuali ritardi od omissioni nella fatturazione del singolo servizio;
 - le motivazioni relative ai suddetti ritardi, al fine di valutare eventuali criticità:
 - i. nei servizi delle imprese interessate e/o degli altri soggetti coinvolti, ovvero
 - ii. nella regolazione vigente;
- con deliberazione 91/2015/E/gas, l'Autorità, anche alla luce dell'istanza di riesame, presentata con nota in data 19 gennaio 2015 (prot. Autorità 1790 del 20 gennaio 2015) dalla società Eni S.p.A. (di seguito: Eni) in qualità di soggetto che ha erogato i servizi di ultima istanza nel periodo oggetto dell'istruttoria conoscitiva, ha parzialmente riformato quanto disposto dalla deliberazione 589/2014/E/gas al fine di:
 - riconoscere, a Eni, gli ammontari corrispondenti alle istanze pendenti per le quali non fossero necessari ulteriori approfondimenti, anche tenuto conto delle peculiarità gestionali dei servizi di ultima istanza;
 - rimandare, all'esito dell'istruttoria conoscitiva, la decisione riguardante il riconoscimento degli importi contenuti nelle istanze pendenti per cui Eni risultasse aver fatturato con tempistiche ritenute anomale (fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura),

ciò al fine di acquisire gli elementi utili nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva.

- con deliberazione 306/2015/E/gas si è provveduto a chiudere l'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 589/2014/E/gas; nella fattispecie:
 - a) in applicazione del generale principio per cui in caso di ritardi rilevanti nella fatturazione (e in generale in casi di inefficienze rilevanti nell'erogazione) dei servizi di ultima istanza, l'esercente non ha diritto a beneficiare integralmente dei meccanismi di reintegrazione morosità, si è intervenuti a tutela del sistema riducendo o limitando, con riferimento alle fatture emesse con ritardo rilevante, il funzionamento dei suddetti meccanismi di reintegrazione degli oneri morosità definiti prima della deliberazione 418/2014/R/gas;
 - b) la suddetta riduzione è avvenuta facendo riferimento ai valori fissati nella deliberazione 418/2014/R/gas, adottando però un minore rigore per esigenze equitative connesse alla novità dell'intervento; in particolare, si è ritenuto rilevante il ritardo delle fatture emesse oltre il termine del dodicesimo mese successivo al mese di erogazione della fornitura e si è fissata la riduzione degli ammontari da riconoscere nella misura del 5% per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine fino a un valore massimo pari al 40% (corrispondente ad una percentuale di copertura minima pari al 60%);
- con la citata deliberazione 306/2015/E/gas è stato, altresì, previsto, in mancanza di una preventiva consultazione dei valori relativi a (i.), il termine di fatturazione oltre il quale il ritardo è considerato rilevante; (ii.) la misura della riduzione dell'ammontare dovuto; (iii.) la misura della riduzione massima ammissibile, a garanzia della partecipazione dei soggetti interessati:
 - di adottare in via provvisoria i sopra citati valori, necessari per la tempestiva attuazione della riduzione dei meccanismi di reintegrazione morosità, garantendo, in tal modo, a Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) di poter procedere a erogare tempestivamente i relativi ammontari, anche se a titolo di acconto, fissando, al contempo, un termine entro il quale i soggetti interessati possano formulare osservazioni e produrre elementi documentali sull'adeguatezza dei predetti valori;
 - di rinviare a successivo provvedimento la conferma ovvero la modifica dei valori di cui alla precedente lettera b) e la definizione, da parte di Cassa, degli eventuali conguagli.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi del punto 3 della deliberazione 306/2015/E/gas, un solo operatore ha inviato, in data 25 settembre 2015 (Prot. Aeegsi 28525 dell'1 ottobre 2015), una memoria; in tale documentazione vengono espressi:
 - 1) un generale apprezzamento alla modifica introdotta, in quanto si è tenuto conto delle difficoltà riscontrate dagli operatori nella gestione di servizi particolarmente complessi ed onerosi;

- 2) ulteriori considerazioni attinenti a tematiche che esulano dall'istruttoria conoscitiva in parola.

RITENUTO CHE:

- sia necessario confermare i valori definiti in via provvisoria dalla deliberazione 306/2015/E/gas in merito:
 - i. al termine di fatturazione oltre il quale il ritardo è considerato rilevante;
 - ii. alla misura della riduzione dell'ammontare dovuto;
 - iii. alla misura della riduzione massima ammissibile.
- sia necessario considerare, di conseguenza, i versamenti compiuti da Cassa ai sensi del punto 7 della deliberazione 306/2015/E/gas a titolo definitivo

DELIBERA

1. di prevedere che i valori fissati al punto 2 della deliberazione 306/2015/E/gas, in merito alla misura della riduzione per mese di ritardo (5%), al termine oltre il quale si applica tale riduzione (dodicesimo mese successivo a quello di fornitura), nonché alla misura massima della riduzione ammissibile (40%), siano confermati;
2. di prevedere che i versamenti, compiuti da Cassa ai sensi del punto 6 della deliberazione 306/2015/E/gas, non siano oggetto di ulteriore conguaglio ai sensi del punto 7 della medesima deliberazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni